

N. 7549/13 R.G.
N. 5624/13 REP.

IL TRIBUNALE DI PADOVA
I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. SSA C. SANTINELLO	PRESIDENTE
DOTT. SSA M. A. MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. SSA C. ZAMBOTTO	GIUDICE REL.

nel procedimento per omologa di concordato preventivo, R.G. 752/13

promosso da:

CARTIERE CARIOLARO Srl in liquidazione, in persona del liquidatore, ing. Federico Cariolaro, con l'avv.to R. Fiscon;

nei confronti di: Massa dei Creditori del concordato preventivo CARTIERE CARIOLARO Srl in liquidazione, in persona del Commissario Giudiziale, dott. Leopoldo Mutinelli;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso per concordato preventivo, depositato il 6.7.2012, la società CARTIERE CARIOLARO Srl in liquidazione presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, mediante la cessione integrale dei beni sociali, proponendo ai creditori il soddisfo integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati, con l'eccezione di quelli tributari per i quali era prevista la transazione fiscale, nonché di una percentuale dei creditori chirografari pari al 47,60% ovvero del 12,20%, a seconda della vendita ~~del compendio~~ unitaria o frazionata dei cespiti. *W*
Chiesti chiarimenti con decreto del 19.9.2012, la società proponente depositava in data 14.11.2012 memoria integrativa nella quale, fra le altre, prevedeva l'integrale soddisfazione anche del debito erariale.

Il Tribunale, verificata la regolarità formale della domanda e la correttezza e completezza del piano proposto, ammetteva quindi la società ricorrente alla procedura richiesta con decreto depositato il 29.11.2012 e dava le ulteriori disposizioni conseguenti.

Il Commissario Giudiziale provvedeva quindi a depositare in data 10.5.2013 relazione ex art. 172 L.F. in cui formulava parere positivo, salvo ridurre la forbice delle percentuali stimate di soddisfazione dei creditori chirografi in misura compresa tra il 40,04 % e l'1,48%.

All'udienza per l'adunanza dei creditori del 15.5.2013 non veniva raggiunta la maggioranza e il G.D. dava le disposizioni conseguenti per la prosecuzione della procedura.

Preso atto del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato, veniva fissata l'udienza ex art. 180 L.F. con decreto collegiale dell'11.6.13; il procedimento di omologa veniva discusso all'udienza odierna, nel corso della quale il procuratore della ricorrente



insisteva per l'omologa e il Commissario si richiamava al proprio definitivo parere, già dimesso in atti.

Il Tribunale si riservava quindi la decisione.

Il concordato va omologato.

Sussistono in primo luogo i presupposti soggettivo e oggettivo, essendo pacifica la qualità di imprenditore commerciale della CARTIERE CARIOLARO Srl in liquidazione e il suo stato di crisi palesato in ricorso.

Ciò premesso, deve darsi atto che il Commissario ha espresso sia ex art. 172, sia ex art. 180, L.F. parere favorevole e la proposta concordataria è stata condivisa dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto.

L'ammissibilità della proposta è già stata valutata positivamente dal Tribunale in sede di ammissione.

Il concordato va, pertanto, omologato e Liquidatore Giudiziale va nominato, come da espressa richiesta contenuta nel ricorso, la dott.ssa Patrizia Santonocito, professionista avente i requisiti di cui all'art. 28 l.f., che opererà sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.

Nulla sulle spese in difetto di contestazioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale:

-omologa il concordato preventivo depositato in data 06.7.2012 e successivamente integrato in data 14.11.2012;

- nomina liquidatore la dott.ssa Patrizia Santonocito di Padova;

-nomina il Comitato dei Creditori in persona di:

- CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Spa;
- EURO CART Srl;
- ASSOCARTA

-il Liquidatore procederà secondo il piano;

-per quanto eventualmente non previsto dal piano il Liquidatore provvederà alla liquidazione di tutti gli altri beni e alla riscossione dei crediti; per le vendite, riduzioni o abbandoni dei crediti, per le transazioni e per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o per stare in giudizio come attore o come convenuto, fatte salve le competenze del Comitato dei Creditori secondo le previsioni degli articoli 182, 40 e 41 L.F., chiederà l'autorizzazione al Giudice Delegato, il quale stabilirà altresì le modalità delle vendite autorizzate dal Comitato dei Creditori e le relative misure pubblicitarie, nominerà gli avvocati ed i procuratori e darà ogni altra opportuna disposizione;



- il Liquidatore curerà l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice Delegato, provvederà al versamento delle somme disponibili sul conto corrente bancario o sul libretto bancario della procedura, secondo la modalità più utile da definirsi in accordo col il G.D., fermo il prelievo vincolato all'ordine del Giudice;
- il Liquidatore annoterà in appositi registri, previamente vidimati da un componente del Comitato dei Creditori, le rispettive operazioni giornaliere;
- redigerà al G.D. relazioni sulle attività svolte con cadenza semestrale e, ultimate le operazioni di liquidazione, presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;
- il Liquidatore provvederà al pagamento delle spese e dei creditori, previa ulteriore verifica del loro titolo giustificativo, secondo il piano o, in difetto, nel rispetto della "par condicio" e delle cause legittime di prelazione;
- rimette al Giudice Delegato l'emanazione di più particolareggiate disposizioni per l'esecuzione del concordato stesso;
- compensa integralmente le spese;
- dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto sia pubblicato ed affisso a norma dell'art. 17, comma 2, L.F. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale che provvederà a darne notizia ai creditori.

Si comunichi.

Padova, li 19.9.2013

IL PRESIDENTE



Depositato in cancelleria
Padova il 20 OTT. 2013
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


INVIATA COMUNICAZIONE
TELEMATICA IL 3 OTT. 2013
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Santini




